

Convenzione stipulata in data con protocollo.....

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI
INCLUSIONE SOCIALE DGR 42-7397 DEL 7/4/2014 e smi**

TRA

**SOGGETTO PROMOTORE CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI
SERVIZI SOCIALI ZONA OSSOLA** con sede in Via Mizzoccola 28,
28845 Domodossola (VB), codice fiscale n° 01606830030,
rappresentato da Ferrari Mauro, nato a Villadossola (NO) il
27/03/1955

E

SOGGETTO OSPITANTE Comune di Anzola d'Ossola via Megolo
n. 46 CAP 28877 Comune Anzola d'Ossola Provincia Vb
Partita I.V.A.: 00421660036
Tel. 0323/83909 Fax. 0323/83962

Rappresentato da: Dott. Andrea Mellano

nato/a a: OMEGNA Provincia:VB il: 05.12.1987

Premesso che

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali zona Ossola
dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato a
promuovere tirocini in Regione Piemonte in quanto rientrante nella
seguente fattispecie, di cui all'art. 4 della DGR n. 85-6277 del 22 dicembre
2017: lettera f e lettera g

Il **soggetto ospitante** dichiara sotto la propria responsabilità che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

di non avere in corso sospensioni dal lavoro con ricorso alla Cassa Integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga limitatamente alle aree organizzative e figure professionali interessate;

di non aver proceduto nei 6 mesi precedenti ad effettuare licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale.

di essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Si conviene quanto segue:

Art. 1. Disposizioni generali

Fermo restando che il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo, il tirocinio di inclusione sociale è finalizzato al perseguimento dell'autonomia e alla riabilitazione in favore di soggetti presi in carico da un servizio sociale e/o sanitario pubblico competente, di seguito soggetto attuatore. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 2. Ambito di applicazione e destinatari

Il tirocinio attivato nell'ambito della presente convenzione è disciplinato dalla normativa regionale approvata con DGR 42-7397 del 7 aprile 2014 e smi, che regola i percorsi di inclusione sociale a favore dei destinatari

individuati nell'art. 2 comma 1 del suddetto atto, in carico ad un servizio pubblico competente e nell'ambito di un progetto terapeutico e/o riabilitativo e/o di inclusione socio-lavorativa.

Art. 3. Soggetti della convenzione.

Il soggetto ospitante **COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA** si impegna su proposta del soggetto promotore/ attuatore **Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali zona Ossola** ad ospitare in qualità di tirocinanti presso le proprie unità operative soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dalla DGR 42-7397 del 7 aprile 2014 e smi, ed inseriti in un percorso progettuale riabilitativo e/o terapeutico e/o di inclusione socio/lavorativa di cui il tirocinio rappresenta uno degli strumenti, come evidenziato nel progetto personalizzato redatto dal soggetto attuatore.

Art. 4. Durata del tirocinio.

La durata è pari a 24 mesi, prorogabili per ulteriori 24 per i soggetti disabili e 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi per tutti gli altri soggetti di cui alla DGR 42-7397 del 7/4/2014 e smi.

In caso di proroga, l'ente promotore deve acquisire il parere favorevole del soggetto attuatore che valuti l'opportunità della ripetizione del tirocinio al fine di garantire la continuità necessaria al buon esito del percorso di riabilitazione e di inserimento socio-lavorativo.

Art. 5. Indennità di partecipazione e rimborso spese

Per i tirocini rivolti ai soggetti di cui all'art. 2 della DGR 42-7397 del 7 aprile 2014 è prevista un'indennità minima di partecipazione oraria pari a 3,40 euro/ora per la durata complessiva del tirocinio. L'indennità di partecipazione al tirocinio sarà corrisposta come previsto dal Progetto

Formativo Individuale. Nel caso in cui il tirocinio comporti un impegno non superiore alle 10 ore settimanali, l'indennità di partecipazione può non essere corrisposta. Spetta in tali casi ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute per trasporto pubblico e vitto, secondo le seguenti modalità previste nel Progetto Formativo Individuale. L'erogazione dell'indennità può essere commisurata all'effettiva presenza del tirocinante presso il soggetto ospitante nel caso in cui il soggetto pubblico responsabile del percorso di riabilitazione e inclusione sociale ritenga opportuno incentivare la partecipazione attiva al tirocinio. Le eventuali assenze per le quali è possibile procedere a decurtazione devono essere valutate dal servizio pubblico competente.

Art. 6. Progetto formativo

Le parti, in base alla presente Convenzione, si impegnano per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante a redigere il progetto formativo sul Portale Tirocini di Sistema Piemonte.

Il progetto formativo contiene i seguenti elementi essenziali:

anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del tutor o referente nominato dal soggetto promotore;

elementi descrittivi del progetto personalizzato: soggetto attuatore (se diverso dal soggetto promotore), caratteristiche del progetto e competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione; elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento

dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei settori economico professionali di cui al decreto interministeriale del 30/06/2015, sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata, periodo di svolgimento, impegno orario del tirocinio, entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante; elementi descrittivi del progetto formativo: a) indicazione della figura professionale di riferimento nel vigente Repertorio nazionale o Repertorio regionale degli standard formativi; b) obiettivi del tirocinio; c) competenze da acquisire con riferimento alla figura/profilo formativo e professionale di riferimento; d) processi/attività in cui opera il tirocinante associati, ove possibile, alle competenze da acquisire; e) modalità di svolgimento e strumenti; diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente o tutor del soggetto promotore.

Art. 7. Obblighi del soggetto promotore

Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve: favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni e i modelli regionali oggetto di apposito provvedimento; individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio; promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere; rilasciare, ove possibile, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze,

abilità e conoscenze eventualmente acquisite operando in coerenza con il processo di individuazione e validazione delle competenze definito dalla Regione;

Art. 8. Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve: stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore; effettuare la comunicazione obbligatoria ai sensi di legge. Si precisa che, di norma, il **Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali zona Ossola** può effettuare la Comunicazione Obbligatoria dei tirocini; designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e di imprese artigiane, il tutor può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa; assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite; affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento; rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro” e s.m.i. e a fornire, ai sensi dell’art. 37, all’avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia.

Art. 9. Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinio si considera sospeso in caso di maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale.

Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo.

Art. 10. Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità dalla **data di sottoscrizione 01.01.2020 per 24 mesi (data di scadenza 31.12.2021)**, salvo disdetta di una delle parti e si applicherà al tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi: nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;

qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa

del tirocinante; il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante per iscritto, tramite raccomandata, entro 60 giorni precedenti la data di scadenza.

Art. 11. Consegna progetto formativo

Le parti sono tenute a consegnare al tirocinante copia del progetto formativo e gli estremi della convenzione prima dell'inizio del tirocinio stesso.

Articolo 12 – Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Luogo e data

.....

Firma e timbro del soggetto promotore

.....

Firma e timbro del soggetto ospitante

.....